

## BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” DEL COMUNE DI FARRA DI SOLIGO - LINEE GUIDA.

Al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato vengono approvate le seguenti direttive da impartire agli enti inclusi nel perimetro di consolidamento così come individuati dalla delibera in oggetto, come previsto dal paragrafo 3.2 dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs.118/2011:

- gli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento devono adeguare tempestivamente il proprio bilancio ai criteri previsti dal richiamato principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.lgs.118/2011 e s.m.i., se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale;
- i documenti da trasmettere o da rendere disponibili tramite pubblicazione nel sito della società comprendono:
  - Lo stato patrimoniale
  - Il conto economico
  - Le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato;
- al fine di conseguire l'uniformità dei bilanci gli Enti ricompresi nel perimetro di consolidamento devono adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In questo caso la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

### **1. Operazioni reciproche**

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo Comune di Farra di Soligo deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Particolare attenzione va posta sulle partite “in transit” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società/ente da consolidare renda i saldi non omogenei.

Possono verificarsi casi di disallineamenti derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche (relativamente, ad esempio, a fatture emesse da un componente del gruppo ed ancora non contabilizzate dalla controparte appartenente anch'essa al gruppo, ovvero a pagamenti effettuati ma non ancora ricevuti dalla controparte, ecc.). Al fine di ridurre i disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del Gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche. Ciò al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Deve pertanto pervenire, al Comune di Farra di Soligo e agli altri componenti del Gruppo, una lista di operazioni reciproche tra le componenti del gruppo medesimo (indicante controparte, causale e importo) entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento del bilancio.

### **2. Criteri di valutazione**

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi

non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

### **3. Debiti / crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali**

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie. Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del Gruppo Ente Locale riportino il dettaglio delle voci di debito / credito come sopra indicato.

### **4. Ratei, risconti e altri accantonamenti**

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica la composizione delle voci "ratei e risconti" e "altri accantonamenti", quando il loro ammontare è significativo. È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del Gruppo Ente Locale riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

### **5. Interessi ed altri oneri finanziari**

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento. È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del Gruppo Ente Locale riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci in relazione alla tipologia di finanziamento e l'indicazione del loro ammontare nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

### **6. Proventi e oneri straordinari**

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo. È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del Gruppo Ente Locale riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

### **7. Strumenti finanziari derivati**

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, in maniera analitica e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura. È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del Gruppo Ente Locale riportino, in maniera analitica, le citate informazioni e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

### **8. Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi**

Ciascun componente del gruppo dovrà indicare in nota integrativa la composizione delle voci "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" e "accantonamenti per rischi", quando il loro ammontare è significativo, nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

### **9. Tributi comunali e tariffe per servizi pubblici**

In fase di rilevazione delle partite reciproche, occorre prestare particolare attenzione a quanto contabilizzato con riferimento ai tributi comunali (IMU, TASI, COSAP, ecc.) nonché con riferimento alle fatturazioni legate alle utenze per servizi pubblici (tariffa del servizio idrico, tariffa del servizio rifiuti, ecc.).

### **10. Indicazione separata dei ricavi attribuibili al Comune di Farra di Soligo**

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è auspicabile che ciascun componente del Gruppo indichi in nota integrativa l'ammontare dei ricavi da tariffa attribuibili al Comune di Farra di Soligo per ciascun servizio espletato. E' necessario inoltre individuare separatamente i ricavi riferiti ad altre società/enti appartenenti al Gruppo, rendendo disponibile, al Comune e agli altri componenti del Gruppo, il dettaglio delle fatture/bollette emesse, nonché la specifica indicazione delle fatture/bollette pagate e da pagare a completa quadratura dell'importo dei ricavi indicati in capo a ciascuna società/ente del Gruppo.

### **11. Spesa per il personale**

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Al fine di addivenire ad un calcolo omogeneo per tutti i componenti del Gruppo, si riportano di seguito le componenti da utilizzare nella determinazione della "spesa del personale", sulla base delle componenti utilizzate dalla capogruppo (Comune di Farra di Soligo):

A) Si considera "spesa del personale":

1. retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
2. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/enti variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società in oggetto. Si intende anche personale c.d. "distaccato/comandato";
3. spesa per le collaborazioni coordinate e continuative, per contratti di somministrazione e per altre forme di lavoro flessibile (es. voucher);
4. eventuali spese a carico della società per lavoratori socialmente utili;
5. spesa sostenuta/rimborsata dalla società per il personale utilizzato di altre società/enti, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto. Si intende anche personale utilizzato mediante "rete d'impresa";
6. compensi per incarichi di responsabile di servizi/uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione;
7. spesa per il personale con contratti di formazione e lavoro/apprendistato;
8. oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
9. spesa destinata alla previdenza e assistenza;
10. IRAP;
11. oneri per il nucleo familiare e buoni pasto.

B) Vengono detratte dall'ammontare della spesa del personale:

1. spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
2. eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi;
3. spese per il personale appartenente alle categorie protette;
4. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/enti variamente denominati per la quale è previsto il rimborso;
5. eventuali incentivi per la progettazione interna.

## **12. Altro**

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B) III) 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati" (2.2).

Non tutti i bilanci delle singole società riportano tale suddivisione, pertanto si chiede di indicarli distintamente in nota integrativa.